

# REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI "BUONI LAVORO" (VOCHER) RELATIVI A PRESTAZIONI LAVORATIVE DI TIPO OCCASIONALE.

## **Articolo 1 – Oggetto.**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità con le quali il Comune di Palena , nell'ambito dei principi dell'ordinamento giuridico e nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto Comunale, fa ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio mediante l'erogazione di "buoni lavoro" (voucher).

## **Articolo 2 – Ambito di applicazione**

1. Per prestazioni di lavoro di tipo accessorio s'intendono quelle attività non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, che sono rese nell'ambito delle attività tassativamente indicate dall'art. 70 del D. Lgs. 276/2003 o da soggetti che sono in possesso di determinati requisiti soggettivi.
2. Nel rispetto e in conformità della fonte normativa di cui sopra, le prestazioni di lavoro accessorio sono rese nell' ambito:
  - a) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (art. 70, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 276/03, successive modifiche e integrazioni);
  - b) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà (art. 70, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 276/03, successive modifiche e integrazioni);
  - c) degli altri settori produttivi dell'Ente (art. 70, comma 1, lett.h-bis) del D.Lgs. n. 276/03, successive modifiche e integrazioni ma solo da parte di parte di studenti e/o pensionati.
3. Le prestazioni di lavoro accessorio sono richieste nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e dal patto di stabilità interno.

## **Articolo 3 – Soggetti destinatari**

1. Possono beneficiare dell'intervento economico tramite erogazione dei "buoni lavoro" i residenti nel Comune di Palena che rientrino nelle categorie per le quali la normativa vigente al momento dell'attivazione dei buoni ne prevede l'utilizzabilità.
2. E' richiesta, inoltre, l'idoneità fisica all'impiego.
3. Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda e debbono sussistere anche alla data di conferimento dell'incarico di svolgimento dell'attività lavorativa.

## **Articolo 4 – Modalità di reclutamento**

1. Entro il termine per l'approvazione del bilancio e/o con successive variazioni di bilancio viene definito l'ammontare destinato ai voucher nel rispetto dei limiti alla spesa di personale e ai limiti imposti dal patto di stabilità.
2. La Giunta Comunale individua le attività che intende realizzare e definisce le modalità per l'individuazione e la selezione dei soggetti da utilizzare attingendo all'elenco permanente di cui al successivo art. 5.

## **Articolo 5 – Elenco permanente dei richiedenti**

1. In sede di prima attuazione il Responsabile del Settore Personale predispone un avviso per la formazione dell'elenco permanente distinto per categoria di soggetti destinatari.
2. L'elenco permanente avrà carattere e valore continuo e successivamente sarà aggiornato in base alle domande che perverranno nel corso della vigenza dello stesso.
3. Si procede alla cancellazione dall'elenco:
  - Per espressa rinuncia dei richiedenti;
  - Per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione nell'elenco;
  - Per gravi negligenze nello svolgimento delle attività;
  - Per ripetuto ed immotivato rifiuto a svolgere le attività per le quali si è dichiarata la disponibilità.
4. L'Amministrazione Comunale procederà, inoltre, alla cancellazione dall'elenco qualora il richiedente o il beneficiario abbia assunto comportamenti contrari all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, al decoro o abbia commesso illeciti contro un bene pubblico.

### **Articolo 6 - Compensi**

1. Il pagamento della prestazione avviene con la consegna dei Buoni Lavoro che devono essere compilati in ogni parte, firmati e consegnati al prestatore d'opera.
2. Il valore nominale del buono lavoro è pari ad € 10,00, comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio. Pertanto che il valore netto del voucher da € 10 nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, a favore del prestatore, è quindi pari ad € 7,50.
3. In base alle attività prestate, il beneficiario riceverà il seguente compenso:
  - per le attività di giardinaggio, pulizia, manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti: 1 voucher del valore di € 10.00 per ogni ora di lavoro;
  - per le attività nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, caritatevoli, lavori di emergenza o di solidarietà: 1 voucher del valore di € 10.00 per ogni due ore di lavoro;
  - per altre attività: 1 voucher del valore di € 10.00 per ogni ora e trenta minuti di lavoro.
4. L'acquisto dei Buoni Lavoro e la consegna al percettore è effettuato dal Settore Personale.

### **Articolo 7 - Rinvio.**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applica la normativa di settore vigente al momento dell'attivazione dei buoni lavoro.